

Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa

SERVIZIO DI GESTIONE IN FULL SERVICE DEGLI PNEUMATICI IN DOTAZIONE AI VEICOLI COSTITUENTI IL PARCO MEZZI DI SVT SRL PER LA DURATA DI CINQUE ANNI CON FACOLTÀ DI RINNOVO FINO AD UN MASSIMO DI ULTERIORI DUE ANNI

CIG: 9259226B01

Maggio 2022

SOCIETA' APPALTANTE:	3
PREMESSE:	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. Definizioni	3
2. Normative di riferimento	3
3. Figure professionali	4
4. Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta	4
5. Durata	6
6. Criterio di Aggiudicazione	6
7. Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara – Sopralluogo obbligatorio	6
8. Garanzia definitiva	7
9. Importo contrattuale – Revisione prezzi	7
10. Varianti – Determinazione nuovi prezzi	7
11. Verifiche e monitoraggio	8
12. Penali	8
13. Fatturazione	11
14. Pagamenti	11
15. Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari	11
16. Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario	12
17. Risoluzione e recesso dal contratto	13
18. Accordo bonario e Definizione delle controversie	13
19. Personale, ambiente e sicurezza	14
20. Trattamento dei dati personali	14
21. Clausola di Riservatezza:	15
22. Sistemi di videosorveglianza	15
23. Divieto di cessione del contratto – subappalto	15
24. Codice Etico e di comportamento	16
25. Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse	16
26. Spese contrattuali	17

SOCIETÀ APPALTANTE:

Società Vicentina Trasporti a r.l. – viale Milano 78 – 36100 Vicenza tel. 0444223111 e-mail: svt@svt.vi.it – pec : svt@legalmail.it – sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT Srl.

PREMESSE:

La Società Vicentina Trasporti a r.l. è l'azienda affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nel bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza, ad essa affidatogli con il regime dell'"in house providing" dall'Ente di Governo del TPL giusto contratto di servizio sottoscritto in data 29/09/2017 e in particolare gestisce i seguenti bacini:

- 1) Servizio Urbano e suburbano del Comune di Vicenza
 - 2) Servizio Extraurbano di Vicenza e Urbano di Bassano del Grappa, Recoaro Terme e Valdagno
- Per l'esercizio del servizio di TPL SVT si avvale anche di ditte esterne alle quali SUB-AFFIDA parte del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998 assegnando in uso ai sub-affidatari gli autobus necessari al servizio di TPL.

Con il presente appalto SVT intende appaltare a terzi le attività di seguito descritte

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- il termine "Stazione Appaltante" o "SVT" o "Committente" designa la Società Vicentina Trasporti a r.l.
- il termine "Fornitore" o "Aggiudicatario" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto.

2. Normative di riferimento

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente capitolato, tra cui si ricordano in particolare:

- D.Lgs. n. 50/2016 – codice degli appalti
- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per le parti non abrogate
- Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi d'importo inferiore alle soglie comunitarie di SVT (disponibile sul sito SVT)
- tutte la normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie
- D.Lgs. n. 81/2008 – sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
- Legge 120 Legge 11 settembre 2020 "Decreto Semplificazioni".
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Sul tema specifico dello pneumatico:

- DM 82/11 – Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso

- Il regolamento (CE) 661/2009 concernente l'omologazione degli pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e di resistenza al rotolamento e la rumorosità di rotolamento che prevede l'abrogazione della direttiva 92/23/CEE a decorrere dall'1.1.2017;
- Il regolamento (UE) n. 458/2011 concernente i requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (UE) n. 661/2009;
- Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio “sull’etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009, con applicazione dal 01/05/2021
- Norme UNI 9949 – Veicoli stradali – Terminologia relativa agli pneumatici
- La materia è disciplinata anche dai seguenti regolamenti UNECE validi per:
Gli pneumatici dei veicoli industriali (UNECE 54);
Gli pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e loro rimorchi (UNECE 108 - 109);
Le emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici (UNECE 117)
Soccorso, uso temporaneo e antiforatura (UNECE 64)

Inoltre:

- Legge 448/2001 del 28/12/2001, art 52 comma 14.
- NCds Appendice VIII – Art. 237 Prescrizioni tecniche di cui al punto 1 a. Fissa il limite del battistrada degli pneumatici;
- L. 5 febbraio 1992, n. 122: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione. In particolare contiene la disciplina che governa l'attività del gommista.

3. Figure professionali

Per SVT:

- R.U.P. (responsabile unico del procedimento): colui che svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
- D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto): colui che svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e procede al controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (ai sensi della Linee Guida approvate dal M.I.T. con decreto n. 49/2018)

Per il fornitore:

- R.G.C. (responsabile generale del contratto): colui che sovrintende alla gestione generale del contratto e costituisce referente principale per il D.E.C.

4. Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di gestione in full service degli pneumatici in dotazione ai veicoli costituenti il parco mezzi di SVT, per il periodo di 5 anni, con facoltà di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 2 anni.

L'appalto è in lotto unico in quanto si ritiene che la gestione unitaria del servizio garantisca una maggiore efficacia ed efficienza dello stesso.

L'importo complessivo annuo dell'appalto è riassunto nel seguente prospetto:

	Descrizione dei servizi	CPV	Importo (IVA esclusa)
1	Manutenzione pneumatici a canone - Parco urbano - Parco extraurbano	501165000	€ 315.000,00
	Importo annuo a base d'appalto soggetto a ribasso		€ 315.000,00
	A) Pari ad un importo quinquennale di		€ 1.575.000,00
2	B) Oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 2.500,00
	C) (C= A+ B) Importo complessivo dell'appalto per 5 anni		€ 1.577.500,00

La gestione del suddetto servizio comprende le seguenti attività, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica Organizzativa:

- la fornitura di pneumatici nuovi, ricostruiti e riscolpiti e relativa prestazione di manutenzione in Full service a costo chilometrico per un importo stimato annuo a base d'appalto di € 315.000,00
- eventuali prestazioni non rientranti nell'attività ordinaria (manutenzioni straordinarie in caso di sinistri/urti accidentali/atti vandalici) descritte all'art. 2.4.5 "Lavorazioni Straordinarie Extra-tariffa" del C.S.A. Parte Tecnica, per un importo massimo stimato di € 10.000,00 annui.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore massimo stimato dell'appalto, tenuto conto della durata quinquennale dell'appalto, della possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori due anni e di tutte le opzioni previste nei documenti di gara (revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4 "Sostegni-ter", opzione di proroga ex art.106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e manutenzioni straordinarie extra tariffa) ammonta ad euro 2.436.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, così determinato:

<i>Importo complessivo a base di gara</i>	<i>Importo per rinnovo</i>	<i>Art. 106 c.1 lett.a</i>	<i>Proroga tecnica art. 106 comma 11</i>	<i>Valore globale a base di gara.</i>
€ 1.577.500,00	€ 631.000,00	70.000,00	157.500,00	€ 2.436.000,00

L'importo contrattuale sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara, che costituiscono i prezzi contrattuali. Per le eventuali lavorazioni straordinarie extra tariffa i relativi prezzi saranno concordati di volta in volta come previsto all'art. 2.4.5 del CSA Parte Tecnica.

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere svolto sulla base della percorrenza presunta annua indicata nel modulo offerta pari a:

Servizio Urbano km. 5.200.000,00

Servizio Extraurbano km. 11.800.000,00

per una percorrenza complessiva di km. 17.000.000,00=

La percorrenza km. è del tutto indicativa e non impegnativa per SVT; in corso di esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché oltre al pagamento delle forniture e dei servizi effettivamente svolti.

La percorrenza complessiva suindicata potrà subire una variazione del 20% in più o in meno senza che da ciò la Ditta fornitrice abbia nulla da pretendere.

Costi della manodopera per determinare la base d'asta (art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016)

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che i costi della manodopera per determinare la base d'asta sono stati calcolati considerando quale riferimento un monte ore annuo di n. 3.270 ore di manodopera con un incidenza del 19,8 % calcolati considerando un Costo medio orario del lavoro determinato prendendo a riferimento le tabelle ministeriali "settore metalmeccanico - industria" approvate dal Ministero del lavoro con D.D. n. 22 del 19/05/2022 (€/ora 19,07 per operai di 2^a livello D1) per un importo complessivamente pari ad € 62.370,00 annuo.

5. Durata

Il contratto avrà una durata di anni cinque, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 2 anni, decorrente dalla data di avvio del contratto (indicativamente dal 01/09/2022)

SVT si riserva di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza nelle more della formale stipula del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 (Decreto semplificazioni).

SVT si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, prima della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente (massimo 6 mesi)

6. Criterio di Aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta economica sarà espressa mediante compilazione del Modulo offerta predisposto da SVT.

7. Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara – Sopralluogo obbligatorio

Il Fornitore deve possedere i requisiti indicati nel disciplinare di gara per la partecipazione alla gara.

In ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto è obbligatorio effettuare il sopralluogo nella SEDE FUSINIERI e SEDE VIALE MILANO di Vicenza, per prendere visione dei luoghi presso i quali dovrà essere espletato il servizio oggetto dell'appalto, ed esatta conoscenza delle condizioni locali e di ogni singola condizione contenuta nel Capitolato, nonché di tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione del prezzo e che possono influire sull'esecuzione dell'Appalto e per poter valutare il prezzo e formulare l'offerta presentata.

Le modalità di effettuazione del sopralluogo sono riportate nel disciplinare di gara.

8. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale quinquennale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che SVT dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'Aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata come previsto dal suddetto art. 103 del D.Lgs. 50/2016

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

La garanzia definitiva sarà svincolata solo dopo l'ultimazione del contratto e l'emissione del Certificato di collaudo finale/Regolare esecuzione emesso ai sensi e nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

9. Importo contrattuale – Revisione prezzi

L'importo contrattuale sarà determinato sulla base dell'importo complessivo offerto dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara.

I prezzi unitari offerti costituiranno i prezzi contrattuali. Essi s'intendono onnicomprensivi di tutte le attività e di tutte le spese, nessuna esclusa compreso a titolo esemplificativo la manodopera, i ricambi, le spese di trasporto, imposte assicurative, tassa di smaltimento PFU e di altre imposte se previste.

I prezzi indicati in offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, indipendentemente da eventuali modifiche del numero dei veicoli e/o composizione del parco e relative misure degli pneumatici.

Revisione prezzi ai sensi dell'art. 106, c 1 lett. a), del D.Lgs 50/2016:

I prezzi unitari offerti, potranno essere aggiornati in aumento o in diminuzione a decorrere dal secondo anno di esecuzione, su richiesta scritta da parte del Fornitore, in misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'anno precedente rispetto al mese di presentazione dell'offerta, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) .

La revisione prezzi potrà essere riconosciuta altresì da SVT, a seguito di apposita istruttoria del RUP, in caso di accertate variazioni in aumento superiori al 10% dei prezzi di acquisto degli pneumatici, rispetto a quelli in vigore al momento della formulazione dell'offerta rilevabili dai listini dei costruttori. In tale caso la revisione prezzi è riconosciuta solo per la percentuale eccedente il 10%.

La revisione prezzi può essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità.

10. Varianti – Determinazione nuovi prezzi

Eventuali modifiche o varianti al contratto potranno essere ammesse esclusivamente entro i limiti e alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

In caso di lavorazioni straordinarie extra-tariffa di cui all'art. 2.4.5 del C.S.A. parte Tecnica, i nuovi prezzi verranno concordati di volta in volta tra il Fornitore e il DEC di SVT, tenuto conto dell'impegno orario e dell'eventuale costo dei materiali rapportandoli al costo orario e allo sconto sui listini prezzi dei principali costruttori indicati in offerta

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto non saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto di SVT.

11. Verifiche e monitoraggio

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante effettuerà attività di monitoraggio per verificare le condizioni di idoneità del servizio affidato descritte nell'Art. 2 del C.S.A. – Parte Tecnica. Il mancato rispetto delle stesse comporta l'applicazione delle relative penali.

Resta inteso che le penali non sono tra loro escludenti e possono essere quindi cumulate per ogni singola anomalia riscontrata dalla Committente.

Il Fornitore deve rispettare tutte le condizioni descritte nel presente Capitolato Parte Amministrativa e nel C.S.A. parte Tecnica, per tutta la durata del servizio di Full Service.

Il Fornitore riconosce alla Committente il diritto di far controllare dai propri incaricati la perfetta esecuzione del servizio affidato mediante operazioni di collaudo e controllo. Detta verifica potrà essere attuata periodicamente a discrezione della Committente, ma in ogni caso almeno una volta l'anno, anche attraverso audit presso il Fornitore, che non potrà rifiutarli.

I tecnici della Committente, preposti ai controlli delle manutenzioni, devono avere libero accesso tutte le zone di lavoro presso cui sono stazionati i mezzi per gli interventi di manutenzione, ai fini di verificare eventuali anomalie.

Gli autobus si considerano idonei all'erogazione del servizio solo quando soddisfino quanto previsto nel C.S.A. parte Tecnica con particolare riguardo a:

- sicurezza per il conducente, per i trasportati, per gli altri utenti della strada e per l'ambiente circostante ai sensi delle vigenti norme;
- livelli di rumore e vibrazioni nei limiti di legge;
- affidabilità nell'espletamento del servizio;
- decoro interno ed esterno (per quanto di competenza del Fornitore).

La Committente si riserva di presenziare nei luoghi di lavoro e durante l'assistenza in linea, con proprio personale, al fine di verificare il corretto svolgimento della manutenzione.

Al termine di ogni lavorazione verrà fornita a SVT una scheda riepilogativa delle lavorazioni effettuate, completa delle matricole degli pneumatici installati sugli autobus, per la conseguente messa in servizio del veicolo.

Qualora venissero rilevate eventuali anomalie, si provvederà a contestare eventuali non conformità riscontrate e in tale caso il mezzo è considerato indisponibile fino alla rimozione delle non conformità da parte del Fornitore. La Committente si riserva di verificare la conformità delle soluzioni adottate.

12. Penali

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le penalità di seguito indicate, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito.

Penali per indisponibilità Giornaliera e Disallineamento del Programma

In seguito all'intervento di riparazione e/o manutenzione di competenza, l'autobus deve essere riconsegnato in perfette condizioni di efficienza ed idoneo per il servizio di linea, direttamente al Referente di SVT o ad altro personale della Committente espressamente incaricato. Da quel momento il mezzo viene considerato disponibile per lo svolgimento del servizio TPL.

L'impossibilità di riprendere in consegna l'autobus per cattiva o incompleta esecuzione degli interventi richiesti, comporta il mantenimento dell'indisponibilità dell'autobus stesso.

Se per cause imputabili al Fornitore, non viene rispettato il Programma Giornaliero di Lavorazioni, sarà applicata una penalità per ogni autobus reso indisponibile pari a € 50,00 per ogni giorno. Tale conteggio avrà termine solo a veicolo riconsegnato.

Penali per difformità nell'esecuzione del lavoro

Nel caso sia riscontrato uno pneumatico il cui spessore del battistrada nel punto più usurato sia inferiore al limite contrattuale, sarà applicata una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00); qualora lo spessore sia inferiore al limite previsto dal codice della strada tale penale sarà applicata una penale di € 1.000,00 (mille/00).

Il Fornitore dopo ogni attività che prevede il montaggio delle ruote, deve effettuare il serraggio dei dadi ruote e assicurare la corretta coppia di serraggio come previsto nel C.S.A. parte Tecnica. Qualora da una verifica successiva ad una lavorazione del Fornitore emerga il mancato controllo del serraggio, verrà applicata una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre all'addebito degli eventuali ulteriori danni conseguenti al mancato serraggio.

Penali per Irregolarità dei controlli

Il monitoraggio, come descritto nell'Art. 2.4.3 *Monitoraggio* del C.S.A. parte Tecnica, deve essere svolto per ridurre la probabilità di guasto e/o il degrado nel funzionamento dell'autobus, nonché la piena idoneità alla circolazione. Qualora non vengano rispettati i controlli periodici previsti dal C.S.A. parte Tecnica, il Fornitore corrisponderà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ciascun pneumatico non monitorato.

Penali per manutenzione non conforme

A seguito di una segnalazione critica l'autobus viene immediatamente tolto dal servizio rientrando tra gli "indisponibili". Qualora il Fornitore non prenda in carico la segnalazione critica nei termini previsti dall'Art.2.4.4 *Manutenzione correttiva o a guasto* del C.S.A. parte Tecnica verrà applicata una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre al recupero degli eventuali ulteriori danni.

Penali per ritardo d'intervento

In caso di guasto in linea, il Fornitore deve presentarsi nel luogo concordato, fatto salvo cause di forza maggiore documentate, con le tempistiche e le modalità previste nell'Art.2.4.7 *Soccorsi in linea* del C.S.A. parte Tecnica. Nel caso in cui si sia rilevato un ritardo d'intervento detta non conformità darà corso all'applicazione di una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo, che sarà maggiorata di tutti i costi eventualmente sostenuti dalla Committente per risolvere l'emergenza.

Penale per revisioni

Qualora la revisione annuale avesse esito negativo, per cause imputabili al Fornitore, verrà generato un verbale di non conformità. Dalla data della revisione l'autobus entrerà nello stato di "indisponibile" e passerà in carico al Fornitore.

Altre penali

La Committente si riserva di verificare a propria discrezione e/o con controlli periodici i livelli di efficienza delle seguenti operazioni correlate come descritte nell'Art. 2.5 *Operazioni correlate* del C.S.A. parte Tecnica.

Qualora il Fornitore non effettui la pulizia di fine lavorazione come previsto nell'Art. 2.5.1 Pulizia autobus post lavorazione del C.S.A. parte Tecnica, la Committente applicherà una penale pari a €50,00 (cinquanta/00).

Qualora il Fornitore non rispetti quanto indicato nell'Art. 2.5.4 Gestione rifiuti del C.S.A. parte Tecnica, fermo restando tutte le azioni civili e penali previste dalla normativa vigente, in caso di comportamento non corretto nei confronti dell'ambiente, la Committente applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) oltre ad avvalersi del diritto al risarcimento di eventuali danni. In caso di recidività tale importo viene duplicato.

Qualora non venga rispettato quanto previsto nell'Art. 2.5.6 Logistica del C.S.A. parte Tecnica, verrà applicata una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).

La penalità per la mancata rispondenza dei dati indicati nell'offerta tecnica di gara comporta l'applicazione di una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Penali per altre violazioni contrattuali

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza contestata, verrà applicata una penale di euro 50,00.

Nel caso di prolungati o ingiustificati ritardi, la Stazione Appaltante si riserva, previa formale contestazione all'Impresa da parte del Direttore dei Lavori, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del codice dei contratti pubblici.

L'importo massimo delle penali applicabili sarà pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui l'importo totale delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, SVT si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Modalità di applicazione della penale:

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione d'inadempimento allo scopo di consentire all'Aggiudicatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, si procederà ad addebitare la penale.

La penale sarà detratta dal pagamento delle fatture e/o da altro titolo di credito e/o dalla cauzione direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

S.V.T. si riserva di addebitare all'Aggiudicatario l'eventuale maggior danno subito oltre alle penali predette.

Esecuzione d'ufficio:

S.V.T. si riserva di provvedere al Servizio a mezzo di altra ditta, qualora le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle attività di S.V.T. con conseguente addebito all'Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri, delle penali previste, ferma restando la possibilità per SVT di risolvere il contratto per inadempimento.

13. Fatturazione

SVT provvederà a trasmettere mensilmente al Fornitore entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il consuntivo delle percorrenze effettuate sulla base del quale verrà emessa la relativa fatturazione.

Il Fornitore potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto il consuntivo da parte di SVT. Decorsi inutilmente 20 giorni dal termine del mese di riferimento, il Fornitore potrà emettere fattura pari ad 1/12 delle percorrenze indicate in offerta, salvo conguaglio.

I conguagli e le lavorazioni Straordinarie extra-tariffa di cui all'art 2.4.5 del C.S.A Parte Tecnica potranno essere fatturate al termine del trimestre di riferimento a seguito di autorizzazione scritta di S.V.T..

L'importo di € 2.500,00 riferito agli oneri di sicurezza da interferenza verrà fatturato annualmente per un importo di € 500,00/anno.

Le fatture non conformi verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

Sulle fatture devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

- numero C.I.G.
- descrizione, quantità, prezzo unitario
- la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72"
- codice univoco T04ZHR3 per la fatturazione elettronica.

14. Pagamenti

Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario a 60 gg d.f.f.m previo accertamento della regolarità e correttezza della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e della verifica Inadempimenti di cui all'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per i pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

Sull'importo delle prestazioni eseguite verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Le ritenute possono essere svincolate con il rilascio del certificato di collaudo finale/regolare esecuzione, previa acquisizione della regolarità contributiva (DURC).

15. Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ha l'obbligo di comunicare a SVT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio

16. Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il Fornitore si impegna altresì ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori.

Il Fornitore assume piena responsabilità sulle attività oggetto del presente appalto nonché sulla sicurezza in esercizio delle coperture da essa utilizzate in caso di danni conseguenti al mancato rispetto delle specifiche di fabbricazione o alla manutenzione non eseguita a perfetta regola d'arte e, a tutte le operazioni accessorie e conseguenti. Il Fornitore dovrà adottare, durante l'esecuzione del contratto, tutte le necessarie precauzioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose.

Il Fornitore è responsabile della qualità del lavoro eseguito; dovrà pertanto rispondere di ogni danno a cose o persone causato da anomalie e/o malfunzionamenti degli pneumatici e di ogni eventuale danno ad essi, quali, a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, scoppi, scollaggi, deformazione o ovalizzazione della carcassa pneumatici, nonché danni ai veicoli su cui sono montati, riconducibili alle attività svolte nel corso della fornitura del servizio.

Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà di SVT o di terzi, causato dal personale del Fornitore, sarà a carico del Fornitore stesso il quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino.

Il Fornitore sarà considerato responsabile della custodia dei propri mezzi o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del contratto, in relazione ai quali SVT non assume alcuna responsabilità in caso di furto o manomissione.

Il Fornitore sarà il solo ed unico responsabile per infortunio o danno a persone o cose, sia del Fornitore stesso, sia di SVT che si dovessero verificare durante l'esecuzione dei lavori o comunque per conseguenza degli stessi.

Il Fornitore sarà responsabile di eventuali danni a persone o cose imputabili agli pneumatici forniti; in particolare il Fornitore dovrà quindi possedere una polizza RC Prodotti valida per tutta la durata del contratto.

La polizza dovrà garantire i terzi per i danni cagionati in conseguenza di difetti dei prodotti forniti, a persone o cose, nonché per le interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Inoltre, in relazione ai rischi connessi al presente servizio il Fornitore dovrà avere una copertura assicurativa minima per danni arrecati a terzi, compreso SVT, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (RCT); infine il fornitore dovrà essere assicurato per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO).

La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio, inquinamento ambientale accidentale.

I massimali assicurativi minimi sono i seguenti:

GARANZIA ASSICURATIVA	MASSIMALI RICHIESTI		
	PER SINISTRO	PER PERSONA	PER DANNI AD ANIMALI O COSE
RCT	€ 7,5 milioni	€ 7,5 milioni	€ 7,5 milioni
RCO e RC Prodotti	€ 5 milioni	€ 1,5 milioni	-

Il Fornitore, dovrà presentare copia delle suddette polizze in corso di validità e relative quietanze di pagamento, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione.

Il Fornitore dovrà documentare la correttezza del versamento dei premi mediante presentazione di dichiarazione dell'assicuratore che attesti la regolarità dei pagamenti dei premi.

Le coperture assicurative non dovranno contenere franchigie o scoperti.

17. Risoluzione e recesso dal contratto

SVT si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., con preavviso di 15 giorni mediante PEC, senza necessità di diffida o di messa in mora, al verificarsi di uno qualunque dei seguenti eventi:

- a) al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale per applicazione di penali;
- b) dopo la terza lettera di richiamo;
- c) in caso di subappalto non autorizzato;
- d) in caso di violazioni alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni dei dipendenti;
- e) al ricorrere di una delle altre condizioni per le quali norme di legge o di Capitolato prevedano la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto SVT provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, rilasciata dall'Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali, e/o titoli di credito ancora sospesi e si riserva la facoltà di agire legalmente per il risarcimento di eventuali danni anche economici subiti.

S.V.T. si riserva la facoltà di **recedere** unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo dei contratti di servizio per l'esercizio del TPL in essere con uno o più degli Enti pubblici affidanti;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc..

Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

18. Accordo bonario e Definizione delle controversie

Nel caso in cui l'appaltatore iscriva riserve sui documenti contabili le stesse potranno essere risolte con la procedura di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs 50/2016.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra SVT e l'Aggiudicatario in ordine alle prestazioni oggetto del presente Capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.
E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

19. Personale, ambiente e sicurezza

L'Aggiudicatario è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 CC, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

Prima dell'inizio dell'appalto l'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto ad SVT, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio e che potrà operare presso le sedi di SVT. Tale elenco dovrà comprendere le generalità dei lavoratori impiegati nell'appalto, presentando per ciascuno la comunicazione di assunzione UNILAV attestante la loro regolare assunzione (ivi compresi anche il responsabile del servizio R.G.C.).

Tale elenco potrà comprendere anche dipendenti non impegnati momentaneamente nell'appalto, ma dovranno sempre risultarvi compresi quelli presenti presso le sedi di SVT.

Il D.E.C. ed il personale incaricato della sorveglianza dell'appalto potranno controllare in qualsiasi momento se le persone presenti presso le sedi di SVT siano comprese nell'elenco inviato, facendosi esibire documenti di riconoscimento.

Le persone eventualmente non comprese nell'elenco saranno allontanate dal cantiere, riservandosi, al riguardo, la Società SVT ogni ulteriore azione e provvedimento.

L'appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di cui al presente capitolato speciale di appalto sono quelli indicati nel DUVRI, messo a disposizione dell'operatore economico per la partecipazione alla gara.

L'aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente e delimitare l'area di esecuzione delle prestazioni, rimanendo all'interno della stessa.

I mezzi di trasporto e le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle normative vigenti.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di cooperare con SVT nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con SVT gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori di SVT e del fornitore.

Infine la Ditta dovrà applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Qualsiasi mancanza sarà segnalata agli organi preposti in materia.

Le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte della Ditta, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Aggiudicatario, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà fornire a SVT Srl tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'art. 26.

20. Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona di Simone Vicentini, reperibile a questo

indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Successivamente all'operatore economico individuato verrà fornita l'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo termini di legge.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

21. Clausola di Riservatezza:

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Nello svolgimento dell'attività contrattualizzate, il Fornitore dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto ogni tipo di misura tecnica organizzativa idonea a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. Il Fornitore è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligato a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia ad SVT che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

22. Sistemi di videosorveglianza

Si informa che:

- le sedi di Svt e gli autobus SVT sono dotati di impianti di videosorveglianza di cui SVT si è dotata per ragioni di carattere organizzativo, produttivo e di sicurezza sul lavoro ovvero di tutela del patrimonio aziendale.

-Il regolamento per la gestione degli impianti di videosorveglianza fissa e mobile è pubblicato sul sito internet di SVT al seguente link:

<https://www.svt.vi.it/sites/default/files/trasparenza/regolamento-videosorveglianza-20200924.pdf>

A tutela di azioni di rivalsa l'Aggiudicatario dovrà pertanto a sua volta dotarsi di accordo con le rappresentanze sindacali che consenta l'uso dei sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro. In mancanza l'Aggiudicatario dovrà dotarsi di autorizzazione all'uso degli impianti audiovisivi presso l'Ispettorato Territoriale di Lavoro di competenza a sensi della legge 300 del 20 maggio 1970.

23. Divieto di cessione del contratto – subappalto

E' vietata la cessione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a eseguire in proprio il contratto e ne rimane unica responsabile.

Il subappalto è ammesso, secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purché, ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso, all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare.

Esso è ammesso, comunque, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 c.c.

Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà l'appaltatore a stipulare contratto di subappalto a favore delle imprese partecipanti alla medesima gara e non risultate aggiudicatari.

24. Codice Etico e di comportamento

Al presente affidamento si applica altresì il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 26/03/2021, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali.

L'affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

25. Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da SVT in data 26/03/2021, e pubblicato sul sito istituzionale di SVT al seguente link <https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corrruzione>

2. L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione de Veneto, in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. A) del "Protocollo di legalità" [trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e/ o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, forniture con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento di personale, fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.], una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione

immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, "informazione interdittiva" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura

5. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra."

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

26. Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Vicenza, maggio 2022

SVT srl
Il Dirigente Settore Manutenzione
Ing. Paolo Ronzani

Il presente "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" viene sottoscritto digitalmente in segno di accettazione dal concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.

Firma digitale per accettazione dell'impresa